



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO**

---

**Vittime e familiari di atti di criminalità organizzata. Benefici previsti per le vittime del terrorismo dall'art. 3 della legge n.206/2004. Diritto al conseguimento. Non spetta.**

La sentenza in esame ha rimarcato l'esclusione dell'estensione alle vittime di atti di criminalità organizzata, dei benefici in materia pensionistica previsti per le vittime di atti terroristici e dei loro familiari dall'art.3 della legge n.206/2004

In particolare, la sentenza ha ribadito che il legislatore ha inteso attribuire l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsto dalla citata norma esclusivamente alle vittime e ai familiari di atti terroristici ai quali non possono essere assimilate le vittime e i familiari di atti di criminalità organizzata, stante, come peraltro già affermato da consolidata giurisprudenza, la natura diversa degli atti terroristici e degli atti di criminalità organizzata.

A ciò osta, tra l'altro, il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali ex art. 14 disposizioni preliminari codice civile.

*Corte dei conti -sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana sent. 244/2023 del 02/05/2023 -  
Giudice Cancilla*